

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2640

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BAGHINO, RALLO, POLI BORTONE, TATARELLA

Presentata il 28 aprile 1988

Iniziative editoriali, espositive e di restauro per la realizzazione dell'esposizione internazionale di Genova 1992, in occasione delle celebrazioni del quinto centenario della scoperta dell'America

ONOREVOLI COLLEGHI! — Anche se in diverse parti del mondo esistono preparativi di rilevanza naturale per celebrare degnamente nel 1992 la ricorrenza del quinto centenario della scoperta dell'America, l'Italia e particolarmente la città di Genova, ha un preminente interesse, dato ormai acclarato che lo scopritore ammiraglio Cristoforo Colombo era genovese.

Per questo e per uno studio approfondito con ricerche estese ai molteplici documenti esistenti in molte biblioteche di varie nazioni, il legislatore italiano sino dal 1985 promulgando la legge n. 418, dava dimostrazione di sensibilità e di interesse verso l'avvenimento. Con quella legge si intendeva « favorire e sviluppare i rapporti di cooperazione internazionale per lo studio e l'approfondimento dell'opera di Cristoforo Colombo e della civiltà

di prevalente matrice latina ». Naturalmente la stesura del programma veniva affidata al Comitato nazionale, costituito dal Presidente della Repubblica sino dal 12 ottobre 1982. L'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 418, fissava tra l'altro alcune attività da potersi inserire nelle iniziative e manifestazioni estendendo la collaborazione tra enti pubblici e privati per fare meglio conoscere l'opera colombiana. Da qui l'assegnazione a Genova, da parte dell'Ufficio internazionale delle esposizioni, della « Esposizione mondiale specializzata » perché siano illustrati, nel migliore modo possibile, « i mezzi e gli strumenti di navigazione, dall'età di Colombo ai giorni nostri, con essenziale riferimento alle esplorazioni marittime ».

Poiché con la legge 8 agosto 1985, n. 418, venivano erogati appena 40 mi-

liardi di lire ripartiti in otto esercizi a decorrere da quell'anno, è ovvio che la somma è insufficiente stante i nuovi doveri che incombono con la Esposizione che dovrà essere realizzata a Genova e soprattutto per attuare quelle iniziative di grande ambizione che le autorità genovesi hanno già individuato. La grandezza e la qualità degli intendimenti che gli organizzatori dell'Esposizione manifestano, abbisognano di adeguati finanziamenti e per giunta una accelerazione nell'iniziare le opere progettate. La stessa costruzione di strutture a carattere permanente, la trasformazione integrale del centro storico, fronte mare, la previsione

di una nuova sistemazione della parte orientale del porto, nonché l'esigenza di una ripresa fondamentale operativa della città colpita da gravi provvedimenti della Fincantieri, dell'Italsider e dal fermo di ogni iniziativa nucleare, impongono un responsabile, concreto intervento dello Stato.

Per questi motivi, per l'importanza mondiale dell'Esposizione, riteniamo opportuno e necessario che l'intervento dello Stato, sia elevato a complessivi 500 miliardi di lire, ripartito in cinque esercizi finanziari, secondo le modalità contenute nell'articolo 5 della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in applicazione dell'articolo 12 dell'appendice alla Convenzione sulle esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, ratificata con legge 3 giugno 1978, n. 314, con proprio decreto, provvede alla nomina del commissario generale dell'Esposizione internazionale « Genova 1992 » in occasione delle celebrazioni del quinto centenario della scoperta dell'America.

2. Il programma ed il regolamento generale dell'Esposizione sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dalle disposizioni della Convenzione di Parigi del 1928, e successive modificazioni.

ART. 2.

1. Entro il 1° gennaio 1989, il comune di Genova presenta al commissario generale il programma per l'esecuzione delle opere, per l'attuazione delle attività e delle iniziative, al fine di predisporre tempestivamente le migliori condizioni per la realizzazione del programma di cui al comma 2 dell'articolo 1.

2. Il comune di Genova presenta, inoltre, le proposte per il più efficace e completo coordinamento del programma con quello previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 8 agosto 1985, n. 418.

ART. 3.

1. Spetta al commissario generale decidere sulla esecuzione delle opere, sulla realizzazione dei programmi e delle iniziative, assegnandoli di norma al comune di Genova, quando non ritenga di provvedere direttamente sotto la propria responsabilità.

ART. 4.

1. Le strutture di carattere permanente, realizzate in esecuzione del programma, sono di proprietà dello Stato.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dette opere permanenti possono, durante il periodo delle manifestazioni, venir affidate in gestione al comune di Genova, alla regione Liguria, e ad altri enti di sicuro affidamento, con prevalenza a istituzioni di carattere culturale.

ART. 5.

1. La spesa prevista in lire 500 miliardi è ripartita in cinque esercizi finanziari a decorrere dal 1988.

2. All'onere relativo al triennio 1988-1990, pari a lire 100 milioni per ciascun esercizio finanziario, si provvede mediante gli stanziamenti già previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 418, e per la parte residua con riduzione delle somme iscritte al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988 all'uopo utilizzando la voce « Expo mondiale di Genova per l'anno 1992 per le celebrazioni colombiane » e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Le quote di spesa relative agli anni successivi al 1990 sono determinate dalla legge finanziaria.

ART. 6.

1. Entro tre mesi dalla conclusione della manifestazione, il comune di Genova presenta alla Ragioneria generale dello Stato il rendiconto sulla gestione degli importi che gli sono stati assegnati.